

**CONSENSO INFORMATO: PER UNA MANCATA ACQUISIZIONE DI CONSENSO  
VALIDO L'ASL INADEMPIENTE PAGA**

**a cura di  
Marco Perelli Ercolini**

“La correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e della ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit della informazione, non è stato messo in condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso”

*Cassazione sez.III - 14 marzo 2006 numero 5444*

Il medico dipendente, nell'attuare una terapia prescritta da uno specialista, deve informare il paziente dei rischi che corre.

Se non lo fa, a prescindere dal corretto svolgimento del trattamento stesso, l'Azienda sanitaria o ospedaliera ne risponde, salvo rivalersi nei confronti del medico che ha iniziato la terapia e sul quale incombe l'obbligo di informare correttamente e adeguatamente il paziente.

Nessuna responsabilità, invece, per il professionista che ha prescritto la terapia.

Da tenere presente che i medici dell'Asl o di una Azienda ospedaliera non sono strettamente vincolati alla prescrizione dello specialista.

A trattamento già iniziato nessuna responsabilità può configurarsi sui sanitari successivi che non hanno preso parte al colloquio obbligatorio con il paziente, ma si sono limitati a proseguire la terapia invasiva.

Questo in sintesi è l'articolato della recente sentenza della Cassazione nella quale vengono presi in considerazione le responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie pubbliche su una materia molto complessa e importante.

In particolare la Suprema corte in modo impeccabile ha preso in esame la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato quando discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dal successivo verificarsi di un aggravamento delle sue condizioni di salute, essendo del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Circa l'eventuale obbligo di informazione e di acquisizione del consenso all'atto da parte del medico che prescrive un trattamento diagnostico-terapeutico, viene sottolineato come l'obbligo dell'acquisizione del consenso, dopo adeguata e completa informazione, è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario.

Da ultimo va ricordato come in caso di trattamento radiante, come era nel caso specifico, l'acquisizione del consenso andava in forma scritta.